APPROFONDIMENTO CIVILE

Impugnazione cartelle esattoriali e sospensione feriale

Data pubblicazione: 29/08/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

È piena estate, 15 luglio. Stai per partire: maschera, tubo e pinne già indosso, valigia pronta, playlist estiva caricata. Ma proprio lì, nella buca delle lettere, ti aspetta una sgradita sorpresa: una cartella esattoriale.

Ed ecco che scatta la domanda esistenziale: "*Quanto tempo ho per impugnarla? Devo correre subito dall'avvocato... o posso respirare sott'acqua fino a settembre?*".

LA REGOLA GENERALE: I TERMINI PER RICORRERE

Ogni cartella esattoriale ha i suoi termini di impugnazione, a seconda della materia:

- 60 giorni davanti alla giustizia tributaria (per tributi e tasse);
- 40 giorni davanti al giudice del lavoro (per contributi previdenziali);
- 30 giorni davanti al giudice ordinario;
- 20 giorni davanti al giudice ordinario (per opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 cpc) ed entro l'inizio della esecuzione (per l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc).

In linea teorica, se la notifica arriva il 15 luglio, il calendario parte subito e la scadenza cadrebbe a metà settembre. Ma qui entra in gioco il "salvagente" estivo: la sospensione feriale.

ESEMPIO PRATICO Cartella esattoriale notificata il 15 luglio 2025 – Violazione Codice della Strada

15 luglio 2025 → Notifica della cartella Parte il termine di **30 giorni** per ricorrere al Giudice di Pace.

15 – 31 luglio 2025 → Decorrono 17 giorni utili **1 – 31 agosto 2025** → Sospensione feriale (i giorni

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

non si contano) **Dal 1 settembre 2025** → Riprende il conteggio con i **13 giorni residui 13 settembre 2025** → Scadenza ultima per il ricorso

Conclusione

Una cartella stradale notificata il **15 luglio 2025** si può impugnare fino al **13 settembre 2025** grazie al *"salvagente"* della sospensione feriale.

LA SOSPENSIONE FERIALE

La **Legge 742/1969** stabilisce che i termini processuali sono sospesi **dal 1° al 31 agosto di ogni anno**.

Questo significa che i giorni di agosto **non si contano** nel calcolo della scadenza per impugnare.

La ratio è semplice: il legislatore ha riconosciuto la necessità di garantire ad avvocati, giudici e cittadini una "tregua" nel mese di agosto, quando uffici e studi legali funzionano a ritmo ridotto.

Non è un favore concesso al contribuente: è un meccanismo di garanzia del diritto di difesa, che non può essere compresso da ferie forzate o chiusure di uffici.

La sospensione feriale non vale sempre e comunque.

Restano esclusi – a parte le vicende penali - i procedimenti considerati "urgenti" (es. cautelari, sfratti, alimenti, procedimenti ex art. 700 c.p.c., procedimenti in materia di lavoro).

Ma in materia di **cartelle esattoriali**, la sospensione **si applica pienamente.**

CONCLUSIONI

Se il 15 luglio ricevi una cartella esattoriale, niente panico: agosto "non conta" e i termini si allungano.

Questo però non significa aspettare l'ultimo giorno utile: un ricorso ben fatto si prepara valutando subito la cartella, controllando notifiche, vizi formali, prescrizioni e impostando la difesa senza rimandare.

In sintesi: puoi anche indossare pinne e maschera, ma prima di tuffarti conviene sempre dare un colpo di telefono al tuo avvocato.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati